

**Statuto associazione di promozione sociale denominata
"APS E EUROSARRASTRI"**

Art. 1

Costituzione

L'associazione di promozione sociale denominata "APS EUROSARRASTRI", più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 04/2014.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

L'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.

Art. 2

Principi ispiratori

L'associazione è di ispirazione laica ed è apartitica. Nello svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.

Art. 3

Sede

L'associazione ha la propria sede legale in VIA G. NUNZIANTE 30

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee dei soci, del Comitato direttivo, e se previsti, degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

Art. 4

Durata

La durata dell'associazione è illimitata.



Art. 5

Finalità

L'attività dell'associazione deve contraddistinguersi per la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo e deve essere caratterizzata da una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità di essi. Inoltre l'associazione deve tutelare la sua autonomia. Essa intende svolgere attività aventi ad oggetto:

1. Progetti legati al sociale, intesi al miglioramento della vita, della persona adulta, anziana e dei bambini, con l'ausilio di qualsiasi mezzo e cosa al supporto di enti pubblici e non.

Art. 6

Le attività

Per quanto previsto nell'articolo precedente, l'associazione intende organizzare le seguenti attività:

a) realizzare spettacoli teatrali, musicali, circensi, letture e ogni altra forma di spettacolo dal vivo; b) pubblicare articoli, dispense, opuscoli, saggi, monografie, studi, testi, libri, periodici, editoriali, notizie ecc. in qualunque formato e su ogni tipo di supporto cartaceo, elettronico, ecc.; c) realizzare documentari, filmati, cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi, ecc.; d) organizzare iniziative di formazione specifica quali riunioni, convegni, seminari, corsi, ecc.; e) organizzare attività di studio, iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione; f) organizzare mostre d'arte, conferenze, visite guidate, ecc.; g) organizzare e/o partecipare a rassegne e concorsi teatrali, musicali, cinematografici, documentaristici, artistici ecc.; h) gestire siti web, software, applicazioni, ecc. destinate ad essere visualizzate e utilizzate tramite dispositivi fissi o mobili quali pc desktop, netbook, cellulari, smartphone, tablet, smart tv, ecc. i) gestire e aprire al pubblico, anche per conto terzi, luoghi e locali: - destinati all'intrattenimento e alla cultura come teatri, cinema, sale concerti, sale conferenze, ecc.; - di interesse culturale, storico, religioso, architettonico, ecc. quali beni culturali, palazzi, gallerie, musei, luoghi di culto, ville, parchi, giardini, torrioni, castelli, rovine, siti archeologici, ecc.; j) conservare e tutelare oggetti e materiali di interesse culturale, storico, artistico, religioso, ecc.; k) organizzare viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale; l) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa o raccolta fondi direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione al fine di finanziare le proprie attività. L'Associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale: a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni; c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione opererà anche in rete con altri organismi e enti pubblici e privati, sia a livello locale che a livello nazionale che internazionale.

L'associazione può aderire ad associazioni di II livello e/o di livello maggiore.

Art. 7

Dipendenti

L'associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando è necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Per far questo possono ricorrere a propri associati, a condizione che gli stessi non siano volontari. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti o lavoratori autonomi sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 8

Volontari

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari, ossia di persone che, in modo non occasionale e in modo libero, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro neanche indiretto, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per le finalità associative. L'attività del volontario, quindi, non può essere retribuita in alcuna modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'associazione, attraverso uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, che indica le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali può essere ammessa la modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di retribuito con l'associazione tramite la quale, a titolo di associato o non, svolge la propria attività di volontariato.

L'associazione è tenuta ad iscrivere i volontari in un apposito registro.

Art. 9

Soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione non può disporre alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Il Comitato direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Comitato direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Comitato direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente).

Avverso la decisione del Comitato direttivo sull'ammissione di nuovi soci, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 90 (novanta) giorni, dovrà versare alla quota sociale annuale. Al socio sarà rilasciata la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione, se prevista.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Comitato direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

Inoltre l'Assemblea dei soci riconosce lo status di "socio sostenitore" alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione, intendono contribuire solo

economicamente alle sue attività. I soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

Infine l'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo, può riconoscere lo status di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione e persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

Art. 10

Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Comitato direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 11

Obblighi dei soci

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 12

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Comitato direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Comitato direttivo che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Comitato direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r..

Il socio espulso potrà appellarsi all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 13

Organi sociali

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il Comitato direttivo.

Sono organi di controllo e di garanzia:

- 3) L'Organo di controllo, se nominato;
- 4) Il Revisore dei Conti, se nominato;
- 5) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

Sono cariche dell'associazione:

- 6) il Presidente;
- 7) il Vice-Presidente;
- 8) Il Segretario, se nominato;

9) Il Tesoriere, se nominato.

Gli organi sociali quali il Comitato direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo).

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e di garanzia, è di 3 (tre) anni rinnovabili.

Art. 14

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' presieduta dal Presidente del Comitato direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Comitato direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e di quello preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei soci.

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta anche da 1/3 (un terzo) dei soci. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici gironi dal ricevimento della richiesta presentata dai soci.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;

- la revoca dei componenti degli organi sociali;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Comitato direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio di esercizio con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni prima precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci.
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l'esclusione degli associati;
- ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Comitato direttivo o di soci espulsi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;

Essa è validamente costituita se sono presenti i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto e delibera con il medesimo quorum.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per a mezzo telefax, raccomandata o posta elettronica. La convocazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- 2) un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno;

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 15

Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Comitato direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Comitato direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina.

I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Comitato direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Il Comitato direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogniquale volta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle richieste.

Ogni membro del Comitato direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Comitato direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno;

Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente.

E' di pertinenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Comitato direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività

sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deferire al Collegio dei Garanti, se previsto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora l'organo di garanzia non sia stato previsto.

Delle deliberazioni del Comitato direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Comitato direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Comitato direttivo, rappresenta a tutti

gli effetti di legge l'associazione. Egli è eletto dal Comitato Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni.

L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Comitato direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;

Art. 17

Il Vice-presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-presidente, il quale convocherà il Comitato direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del

Presidente.

Art. 18

Il Segretario

Il Comitato direttivo può prevedere tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso che sono istituiti;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- in mancanza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Art. 19

Il Tesoriere

Il Comitato direttivo può nominare tra i suoi membri il Tesoriere. Egli è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, riscuotere le quote sociali, predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Art. 20

L'Organo di controllo

L'Assemblea dei soci può decidere di nominare un Organo di controllo formato da almeno 1 (un) componente che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

La nomina dell'Organo è obbligatoria quando sussistono due delle seguenti condizioni:

1. Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale dell'associazione supera per due esercizi consecutivi € 110.000,00 (centodiecimila/zero);
2. La somma dei ricavi, delle rendite, dei proventi e di altre forme di entrata supera € 220.000,00 (duecentoventimila/zero);
3. I dipendenti occupati durante l'esercizio sono almeno 5 unità

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e tra i suoi membri si elegge un Presidente.

La durata in carica dell'Organo di controllo è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e con quella di garante.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o un Collegio dei Revisori dei conti o nell'eventualità in cui un componente dell'Organo sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni contenute negli articoli 5,6,7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017, ed attesta che il bilancio sociale venga redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell'Organo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

Revisore legale dei conti

L'Assemblea dei soci può decidere di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Salvo quanto previsto nell'articolo 20, questa nomina è obbligatoria quando l'associazione supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1. Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale dell'associazione supera per due esercizi consecutivi l'importo di € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/zero);
2. La somma dei ricavi, delle rendite, dei proventi e di altre forme di entrata supera l'importo di i € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/zero);
3. I dipendenti occupati in media durante l'esercizio sono almeno 12 (dodici) unità

Art. 22

Il Collegio dei garanti

L'Assemblea dei soci può decidere di nominare Il Collegio dei garanti formato da un numero di 3 (tre) membri scelti fra gli aderenti all'associazione.

Il Collegio dei garanti elegge fra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori contabili.

Il Collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Art. 23

Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 24

Libri sociali

L'associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro sociale degli associati o aderenti,
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo;
4. Il registro dei volontari
5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se costituito);
6. Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se nominato)
7. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti (se costituito);

Art. 25

Entrate dell'associazione

L'associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;

- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi. Per quanto riguarda le modalità e la loro detraibilità, si rimanda al contenuto dell'art. 23 della Legge 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 26

Quota sociale

La quota sociale annua è determinata dall'Assemblea dei soci. Tale quota deve essere versata entro il 15 Aprile dell'anno al quale si riferisce. Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione..

Art. 27

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente.

Art. 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Comitato direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri), nonché la relazione di missione che illustra le voci di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità con cui sono state perseguite le finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa esclusivamente se il totale dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate sia inferiore a € 220.000,00 (duecentoventimila/zero). Esso dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nell'eventualità che il totale dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate superi € 100.000,00 (centomila/zero) annui, l'associazione dovrà pubblicare e aggiornare sul proprio sito internet oppure sul sito internet della rete associativa (art. 41 del Decreto Legislativo: n. 117 del 3.7.2017) a cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, i compensi o i corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio e quello preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori contabili (se costituito) almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Inoltre devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

Art. 29

Bilancio sociale

L'associazione, nell'eventualità che il totale annuo dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate sia superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/zero), è obbligata a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 97 del Decreto Legislativo: n. 117 del 3.7.2017) e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio sociale andrà indicata la natura dell'attività esercitata e le dimensioni dell'attività esercitata dall'associazione ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul proprio sito internet.

Art. 30

Responsabilità dell'associazione

Tutti i volontari sono assicurati per l'attività prestata sia contro gli infortuni che per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi..

L'associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31

Scioglimento dell'associazione

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Comitato direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea dei soci provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 32

Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Comitato direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

Art. 33

Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 04/2014.

Letto approvato e sottoscritto

24-12-2018

Firme

Sicuro Michele
Sicuro R. S.

Sicuro Antonio

Maravita Giuseppe



Atto registrato il

24/12/18

al n. 1856 Serie 3

Volata a 200

Il Direttore

Firma su delega del Direttore Provinciale

(Disposizione di servizio n. 2 2018
AGGIORNATA 20/11/18)

Firma delegato
Anna Maria La Prisco